



AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

**DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI
VOLTI A POTENZIARE I SERVIZI ECOSISTEMICI AI
DELLA SENS DELLA DGR 1360/2024**



Articolo 1 – Premessa

1. Il presente disciplinare definisce le modalità operative per la gestione dei contributi volti a potenziare i servizi ecosistemici ai sensi della DGR 1360/2024 come modificata dalla DGR 1475/2026 “Indirizzi e linee guida relative all’individuazione e al finanziamento tramite tariffa di interventi volti a potenziare i servizi ecosistemici utili a garantire il mantenimento e la riproducibilità della risorsa idrica ad uso civile e a ridurre l’impatto derivante dalla gestione delle opere del Servizio Idrico Integrato sui corpi idrici regionali”.

Articolo 2 – Beneficiari

1. I soggetti che candidano gli interventi, individuati come beneficiari dei contributi, si assumono l’impegno della gestione degli interventi proposti.
2. Sono beneficiari dei contributi i soggetti indicati nella deliberazione regionale e individuati specificatamente nell’ambito di ciascuna linea di intervento.
3. Sono esclusi dall’utilizzo dei fondi i territori dei Comuni le cui gestioni non sono conformi alla normativa vigente sull’affidamento del Servizio Idrico Integrato (SII) ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
4. Gli interventi di cui alle presenti Linee Guida potranno essere oggetto di finanziamenti complementari derivanti da altre fonti fermo restando l’obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento.

Articolo 3 - Tipologie di interventi finanziabili

1. Linea A: Interventi volti al contenimento dell’inquinamento di origine diffusa nelle aree di salvaguardia sottese ai prelievi ad uso acquedottistico individuate ai sensi dell’art. 94 del D.lgs. 152/06.

Si tratta di interventi finalizzati al contenimento dei carichi diffusi provenienti da attività agro-zootecniche o dalla dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti dal dilavamento di strade e aree agricole nelle aree di salvaguardia, quali:

- interventi di realizzazione di fasce tampone lungo fossi stradali che costeggiano strade extraurbane ad alta intensità di traffico, rii naturali e canali artificiali;
- interventi di realizzazione di volumi d’invaso a scopo plurimo (laminazione e fitodepurazione) lungo fossi stradali che costeggiano strade extraurbane ad alta intensità di traffico, rii naturali e i canali artificiali.

Gli interventi finanziabili dovranno essere ubicati nelle aree di salvaguardia così come definite dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) vigente.

I destinatari del finanziamento sono: il fornitore di acqua all’ingrosso di cui all’art.14 c.4 L.R.25/1999; i Comuni; le Unioni di Comuni, qualora i Comuni interessati dall’intervento ricadano nel medesimo bacino di gestione, e il Nuovo Circondario Imolese; i Consorzi di Bonifica.



2. Linea B: Interventi volti al miglioramento dell'infiltrazione profonda, al contenimento della veicolazione di inquinanti e alla limitazione degli apporti di acque meteoriche verso le reti fognarie in ambito urbano.

Si tratta di interventi finalizzati alla progettazione di infrastrutture naturali e verdi urbane che, oltre ad assorbire CO₂ ed inquinanti atmosferici, possono essere destinati al riuso della risorsa idrica e, più in generale, al miglioramento della risposta idrologica del suolo in ambito urbano, quali:

- interventi di de-sealing;
- interventi di sostituzione di pavimentazioni impermeabili con pavimenti permeabili (con coefficiente di permeabilità minima, Cp, pari al 50%);
- interventi di realizzazione di sistemi di drenaggio sostenibili (trincee filtranti, canali filtranti, stagni e zone umide, canali vegetati);
- interventi di realizzazione di sistemi per la raccolta e il riuso delle acque meteoriche.

Gli interventi finanziabili dovranno essere ubicati nelle aree rappresentate dagli Agglomerati ex Direttiva 91/271/CEE, così come individuati alla DGR 201/2016 e s.m.i., ad eccezione delle aree di ricarica diretta individuate dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) vigente (settori A e D).

I destinatari del finanziamento sono: i Comuni; le Unioni di Comuni, qualora i Comuni interessati dall'intervento ricadano nel medesimo bacino di gestione, e il Nuovo Circondario Imolese; i Gestori del SII.

3. Linea C: Interventi volti al miglioramento dell'abbattimento dei carichi inquinanti presso gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane anche ai fini del riutilizzo ad uso irriguo delle acque reflue depurate.

Si tratta di interventi finalizzati a massimizzare la possibilità di riuso andando a portare l'acqua dove ce n'è bisogno, in modo da recuperare agli usi pregiati, quale quello potabile, le acque emunte dall'ambiente, quali:

- interventi per la realizzazione di sistemi di distribuzione e stoccaggio delle acque reflue depurate, provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane individuati dalla Regione con proprio atto.

Gli interventi finanziabili dovranno essere ubicati in corrispondenza degli impianti di depurazione afferenti al servizio idrico integrato dotati di trattamento almeno di tipo terziario.

I destinatari del finanziamento sono: i Gestori del SII; i Consorzi di Bonifica.

4. Linea D: Interventi di riqualificazione idraulico-ambientale degli alvei e delle aree di pertinenza del reticolo idrografico naturale ed artificiale.

Si tratta di interventi finalizzati a mitigare l'impatto delle opere del SII sui corpi idrici superficiali, quali:



- realizzazione di scale di risalita per la fauna ittica sulle opere di presa;
- interventi per il ripristino del flusso dei sedimenti da monte a valle delle opere di presa;
- interventi di recupero morfologico e di riconnessione ecosistemica delle aree perfluviali eventualmente disconnesse a seguito della realizzazione delle opere di presa;
- interventi per il mantenimento di condizioni idonee allo sviluppo di ecosistemi e di habitat di specie acquatiche su corpi idrici superficiali interessati da prelievi ad uso acquedottistico (es. realizzazione di pozze o piccoli bacini per la sopravvivenza della fauna ittica nel periodo estivo, regolazione della vegetazione ripariale ai fini del controllo delle formazioni azonali, ecc.);
- interventi di riqualificazione idraulico-ambientale, ivi compresa la rimozione di sedimenti di scarsa qualità (definita secondo gli standard di qualità dei sedimenti nei corpi idrici previsti dal D. Lgs 152/06 e s.m.i.), immediatamente a valle degli scarichi delle acque reflue urbane (impianti di depurazione, scolmatori di rete, scarichi di emergenza), utili al recupero della capacità autodepurativa dei corpi idrici (interventi di diversificazione dell'alveo e creazione di nuovi canali naturaliformi, interventi di diversificazione della morfologia delle sponde, interventi di allargamento di sezione e creazione di golene, interventi per il mantenimento di condizioni idonee allo sviluppo di habitat e specie);
- interventi di riqualificazione dei corpi idrici superficiali interessati da interferenze significative con il sistema di gestione delle acque reflue urbane come individuati dalla pianificazione regionale (separazione delle funzioni, rinaturalizzazione degli alvei e delle sponde finalizzati anche alla fitodepurazione, de-tombinamento, ecc.).

Gli interventi finanziabili dovranno essere ubicati in corrispondenza dei corpi idrici superficiali su cui insistono opere del SII quali prelievi ad uso acquedottistico e scarichi di acque reflue urbane come individuati dalla pianificazione Regionale.

I destinatari del finanziamento sono: i Comuni; le Unioni di Comuni, qualora i Comuni interessati dall'intervento ricadano nel medesimo bacino di gestione; l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile; il fornitore di acqua all'ingrosso di cui all'art.14 c.4 L.R.25/1999; i Consorzi di Bonifica; AIPO.

Articolo 4 - Criteri per la quantificazione dei contributi

1. I contributi sono finanziati attraverso la tariffa del SII calcolata sulla base del metodo tariffario ARERA pro tempore vigente.
2. L'incidenza annua di tali oneri sul totale dei costi deve comunque comportare un aumento del VRG pro capite medio inferiore o uguale ai 2 €/abitante.
3. ATERSIR definisce con proprio specifico atto gli importi associati a ciascun sub-ambito del SII entro il **31 ottobre dell'anno a-1** in relazione a quanto previsto dal metodo tariffario ARERA pro tempore vigente.



4. I proventi da tariffa destinati alla realizzazione degli interventi devono essere versati direttamente dai Gestori del SII ai soggetti individuati quali beneficiari del finanziamento previo nulla osta di ATERSIR. Gli oneri saranno riconosciuti ai Gestori a consuntivo, dietro presentazione di appositi documenti giustificativi.
5. Qualora il soggetto beneficiario del finanziamento sia un Gestore del SII l'importo associato agli interventi di cui al presente disciplinare sarà prelevato dalla tariffa del SII a seguito di apposita autorizzazione di ATERSIR.
6. ATERSIR effettuerà il coordinamento ed il controllo delle fasi di erogazione di tali proventi e l'attività di monitoraggio.

Articolo 5 - Programma degli interventi

1. Gli aventi diritto, a seguito dell'avviso pubblicato da ATERSIR, dovranno presentare un "Programma degli Interventi" coerente con una o più linee di finanziamento di cui al precedente art.3.
2. Il Programma degli Interventi, completo di tutta la documentazione così come richiesta, dovrà essere trasmesso ad ATERSIR entro il **31 gennaio dell'anno a** con le modalità individuate nell'apposito avviso che sarà pubblicato sul sito di ATERSIR ogni anno entro il **31 ottobre dell'anno a-1**. La trasmissione non completa oppure la trasmissione oltre il **31 gennaio dell'anno a** sarà motivo di esclusione del progetto dal contributo.
3. Il Programma degli Interventi dovrà essere articolato in schede.

Per ciascun intervento le schede dovranno contenere i seguenti elementi, oltre ad eventuali altre informazioni che siano definite nell'avviso annuale:

- CUP (Codice Unico di Progetto);
- annualità di riferimento;
- denominazione dell'intervento/progetto;
- tipologia di intervento (secondo la numerazione di cui al paragrafo 2);
- soggetto attuatore;
- descrizione esaustiva dell'intervento;
- valutazione degli effetti previsti sui servizi ecosistemici a seguito della realizzazione dell'intervento;
- localizzazione dell'intervento in formato shapefile (con sistema di riferimento ETRS89/UTM zone 32N, EPSG:25832;
- costo complessivo e relative fonti di finanziamento, con evidenza dell'importo previsto a carico della tariffa del SII suddiviso nelle voci "costi ambientali" e "costi della risorsa" così come richiamati nelle Linee guida della DGR 1360/2024;
- costi di gestione connessi ai costi ambientali e della risorsa (ERC) derivanti dalle azioni previste;



- quadro economico di progetto con dettaglio delle attività; le spese di progettazione non potranno eccedere il limite massimo del 2% della spesa ammissibile se svolte internamente dal soggetto attuatore, nel limite massimo del 10% se svolte all'esterno;
- elementi significativi ai fini della valutazione dell'interesse generale per gli interventi ricadenti in aree private;
- documentazione fotografica sullo stato dei luoghi oggetto dell'intervento specificando i punti di presa delle immagini;
- dichiarazione del Gestore del depuratore in merito ai parametri qualitativi dell'acqua in uscita dall'impianto (unicamente per gli interventi della linea C);
- documentazione a supporto della scarsa qualità dei sedimenti (unicamente per gli interventi della linea D);

I Gestori del SII, nonché il fornitore di acqua all'ingrosso, dovranno produrre, inoltre, un apposito documento che consenta di verificare che i quadri economici forniti sono congrui a quanto disposto dalle relative convenzioni di servizio, con particolare riguardo agli eventuali sconti offerti in fase di gara, se prevista.

Articolo 6 – Comitato tecnico

1. Presso ATERSIR sarà costituito, con apposito atto, un Comitato Tecnico formato da rappresentanti di Regione, ATERSIR e ANCI Emilia - Romagna. Il Comitato Tecnico, composto da almeno un rappresentante per Ente e da un coordinatore nominato presso ATERSIR, provvederà all'individuazione delle azioni su cui focalizzare la priorità di intervento e alla valutazione dei Programmi degli interventi presentati al fine di definire una graduatoria in coerenza con i periodi di aggiornamento del metodo tariffario.
2. I criteri di valutazione per la redazione della graduatoria degli interventi sono almeno i seguenti:
 - 2.1 Criteri generali (massimo 15 punti):
 - Intervento che vede il coinvolgimento di più soggetti operanti nello stesso sub-ambito del SII attestato attraverso apposita dichiarazione dei singoli soggetti individuati – 5 punti
 - Intervento funzionale alla risoluzione di una criticità evidenziata dal Gestore del SII, specificata in un'apposita nota da allegare alla richiesta di finanziamento – 5 punti
 - Cofinanziamento dell'intervento nella misura minima del 20% - massimo 5 punti
 - 2.2 Criteri specifici per la valutazione degli interventi volti al contenimento dell'inquinamento di origine diffusa nelle aree di salvaguardia sottese ai prelievi ad uso acquedottistico individuate ai sensi dell'art. 94 del D.lgs. 152/06 – Linea A (massimo 10 punti)
 - superficie fascia tampone – max 5 punti



- mc di acqua invasata – max 5 punti

2.3 Criteri specifici per la valutazione degli interventi volti al miglioramento dell'infiltrazione profonda, al contenimento della veicolazione di inquinanti e alla limitazione degli apporti di acque meteoriche verso le reti fognarie in ambito urbano – Linea B (massimo 10 punti)

- capacità infiltrante – max 10 punti

2.4 Criteri specifici per la valutazione degli interventi volti al miglioramento dell'abbattimento dei carichi inquinanti presso gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane anche ai fini del riutilizzo ad uso irriguo delle acque reflue depurate – Linea C (massimo 10 punti)

- mc/anno di acqua distribuita – max 10 punti
- mc/anno di acqua stoccata – max 10 punti
- mc/anno di acqua affinata – max 10 punti

2.5 Criteri specifici per la valutazione degli interventi di riqualificazione idraulico-ambientale degli alvei e delle aree di pertinenza del reticolo idrografico naturale ed artificiale – Linea D (massimo 10 punti)

- lunghezza del tratto connesso longitudinalmente attraverso la realizzazione di una scala di risalita per la fauna ittica – max 5 punti
- numero di specie (animali e/o vegetali) autoctone riportate sul sito di ARPAE [Flora e fauna — Arpae Emilia-Romagna](#) interessate e tutelate dall'intervento – max 5 punti
- lunghezza del tratto interessato longitudinalmente dal ripristino del flusso di sedimenti – max 3 punti
- volume di sedimenti di scarsa qualità che si prevede di rimuovere – max 3 punti
- distanza dai limiti tabellari di cui alla Tab.1 All.5 parte IV titolo 5 del D.Lgs 152/2006, colonna relativa alle aree verdi, per la valutazione della qualità dei sedimenti – Gli inquinanti segnalati non devono essere caratteristici della zona (ad es. arsenico nelle zone ofiolitiche) – max 5 punti
- superficie di corso d'acqua riqualificato – max 3 punti

3. Modalità di calcolo del punteggio:

Il punteggio assegnato a ciascun intervento sarà costituito dalla somma dei punteggi derivanti dai criteri generali (massimo 15 punti) con quelli definiti dai criteri specifici per la tipologia di intervento prevalente (massimo 10 punti).

A parità di punteggio verrà collocata nella posizione più alta in graduatoria la domanda pervenuta prima in ordine cronologico.

- Ogni anno il comitato ha la possibilità di individuare l'ordine di priorità di finanziamento delle linee di intervento.
- Il Comitato Tecnico, entro il termine massimo del **31 marzo dell'anno a**, verifica l'ammissibilità degli interventi proposti, redige una graduatoria per ciascun sub-



ambito del SII, comunica ai soggetti aventi diritto ed ai Gestori del SII le schede approvate con il relativo importo.

Articolo 7 – Adempimenti dei beneficiari

1. I soggetti che candidano gli interventi, individuati come beneficiari dei contributi, si assumono l'impegno della gestione degli interventi proposti e, successivamente all'approvazione, trasmettono ad ATERSIR, entro il **31 ottobre dell'anno a**, salvo interventi di particolare complessità per i quali è possibile chiedere una deroga della tempistica debitamente motivata:
 - il progetto esecutivo, come definito dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici;
 - il relativo atto di approvazione;
 - la richiesta di Nulla Osta all'ente Gestore in caso di interventi in aree protette o in SIC/ZPS;
 - la richiesta di Nulla Osta idraulico, se necessario;
 - la dichiarazione di pubblico interesse per gli interventi ricadenti in aree private.
2. Gli interventi dovranno essere conclusi e rendicontati entro il **31 ottobre dell'anno a+2**, salvo richieste di proroga adeguatamente motivate.
3. Per gli interventi non ancora completamente conclusi, alla data del **31 ottobre dell'anno a+2** e per i quali non sia stata richiesta proroga, dovrà comunque essere trasmessa la documentazione delle spese sostenute entro il termine del **31 ottobre dell'anno a+2**. In caso di non completa realizzazione degli interventi potrà essere finanziata infatti solo la quota parte relativa agli interventi realizzati e funzionalmente operativi.
4. A chiusura dei lavori, il soggetto beneficiario invia ad ATERSIR, e comunque entro il termine del **31 ottobre dell'anno a+2**, almeno la seguente documentazione e la richiesta di pagamento dell'importo finanziato:
 - atto di approvazione dello stato finale corredato del certificato di regolare esecuzione o di collaudo se previsto;
 - documentazione fotografica sullo stato dei luoghi a seguito degli interventi effettuati con indicazione dei punti di presa.

Articolo 8 – Spese ammissibili

Spese ammesse:

- costi di realizzazione delle opere sopra descritte;
- spese generali, amministrative e tecniche per la progettazione, direzione lavori e collaudi per un massimo del 2% (compresi i costi relativi al personale interno) della spesa ammissibile se realizzati dall'amministrazione (D.lgs. 36/2023) ovvero nel limite del 10% se affidate all'esterno;



- IVA se dovuta.

Spese non ammesse:

- spese per acquisto di terreni sui quali realizzare le opere;
- acquisti di mezzi e attrezzature;
- spese relative ad opere realizzate e materiali acquistati prima della presentazione della domanda;
- eventuali spese per lavori realizzati in difformità sostanziale al progetto presentato e non autorizzate.

Articolo 9 - Attività di Monitoraggio

1. Il Comitato tecnico dovrà svolgere una specifica attività di monitoraggio con attività di controllo da effettuarsi a campione su almeno il 5% degli interventi finanziati.
2. In sede di accertamento finale ATERSIR procederà a verificare:
 - che siano state rispettate le prescrizioni, gli obblighi ed i vincoli previsti dal presente disciplinare e dalla notifica di concessione del contributo;
 - che tutte le opere e gli acquisti siano stati regolarmente attuati;
 - che la rendicontazione finale sia completa di tutti i documenti richiesti;
 - che le spese rendicontate siano congrue rispetto al computo metrico estimativo ed ai preventivi presentati.
3. ATERSIR verifica e approva la rendicontazione e trasmette al Gestore del SII il nulla-osta alla liquidazione del contributo a copertura degli importi.
4. Per gli interventi non ancora completamente conclusi, alla data del **31 ottobre dell'anno a+2**, e per i quali non sia stata richiesta proroga, potranno essere riconosciuti solamente i costi sostenuti fino a tale data e debitamente documentati relativi ai soli stralci funzionali realizzati e attivabili.

Articolo 10 – Vincoli e revoche

1. Le opere realizzate nell'ambito dei progetti finanziati sono soggette a vincolo di destinazione come disposto dall'articolo 19 della legge Regione Emilia-Romagna 30 maggio 1997, n. 15 (10 anni per le strutture).
2. I contributi concessi, anche se già erogati, sono revocati qualora il beneficiario:
 - non realizzi l'intervento entro i termini stabiliti;
 - realizzi opere sostanzialmente difformi da quelle ammesse al contributo a meno di variazioni comunicate e assentite dal Comitato Tecnico;
 - non ottemperi a specifiche prescrizioni previste dal presente disciplinare e nei singoli atti di concessione;



- ostacoli il regolare svolgimento dei controlli;
 - fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore.
3. In caso di revoca del contributo si procederà secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 11 – Pubblicità

1. La Regione Emilia-Romagna, ATERSIR, ANCI Emilia - Romagna, gli Enti locali interessati ed i Gestori del SII provvederanno a dare adeguata pubblicità di tali finanziamenti erogati dalla tariffa sui propri siti istituzionali.
2. Sul luogo dell'intervento sarà necessario installare apposita cartellonistica riportante la dicitura individuata nell'avviso annuale.

Articolo 12– Varianti ribassi d'asta ed economie

1. Il soggetto beneficiario deve chiedere al Comitato Tecnico l'autorizzazione ad eseguire eventuali varianti sostanziali, prima della loro realizzazione. Le varianti potranno essere assentite solamente qualora rispettino i criteri di assegnazione del punteggio dell'intervento, di cui al precedente Articolo 6, e non comportino una variazione della posizione in graduatoria.
2. In ogni caso le varianti non possono comportare un aumento del costo delle risorse complessive annue destinate ai singoli beneficiari indicati all'Articolo 4; non potrà infatti essere riconosciuto, in sede di liquidazione, un contributo maggiore di quello approvato.
3. In caso di cofinanziamento la percentuale di contributo a carico della tariffa del SII non potrà mai essere superiore a quella definita in fase di approvazione del contributo.
4. Le eventuali economie risultanti da ribassi d'asta non potranno essere reinvestite nel progetto.

Articolo 13 - Tracciabilità dei pagamenti

Tutti i pagamenti inerenti ai progetti finanziati devono essere effettuati esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 14 – Controlli

1. Il Comitato effettuerà controlli a campione almeno pari al 5% del totale dei progetti ammessi a contributo.
2. L'accertamento di dichiarazioni mendaci comporta la pronuncia di decadenza del contributo, nonché la trasmissione d'ufficio alle autorità competenti.



3. Tutte le operazioni di controllo saranno verbalizzate ed i relativi esiti saranno recepiti in apposito atto. Gli esiti dei controlli negativi anche parzialmente saranno comunicati ai diretti interessati tramite pec.

Articolo 15 - Disposizioni finali

Per quanto non riportato nel presente regolamento si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale anche con riferimento al trattamento dei dati personali.

